

CLXXXIVª TORNATA

GIOVEDÌ 1º GIUGNO 1933 - Anno XI

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Comitato segreto:			
(Convocazione)	Pag.	6491	
Congedi		6480	
Disegni di legge:			
(Approvazione):			
« Completamento dell'Acquedotto di Paola a cura e carico dello Stato (somma da stanziare lire 2.000.000) » (1626)		6480	
« Autorizzazione della spesa di lire 825.000 per i lavori occorrenti a garantire la stabilità del nuovo grande magazzino, sito sulla banchina « Palazzo » della stazione marittima di Venezia » (1627)		6480	
« Finanziamento delle opere occorrenti pel completamento dell'autocamionale Genova- Serravalle Scrivia, nonchè per la sistemazione delle strade statali ivi affluenti » (1640)		6480	
« Costituzione dell'Ente radorurale » (1662)		6482	
« Rettifica del confine fra i comuni di Ga- leata e di Civitella di Romagna (Forlì) » (1666)		6482	
« Conversione in legge del Regio decreto- legge 30 marzo 1933, n. 323, portante modi- ficazioni al piano finanziario della legge sulla bonifica integrale » (1622)		6483	
« Conversione in legge del Regio decreto- legge 30 marzo 1933, n. 291, concernente la disciplina dei rapporti fra l'Opera nazionale per i combattenti ed il Ministero dell'agricol- tura e delle foreste » (1629)		6483	
« Conversione in legge del Regio decreto- legge 26 gennaio 1933, n. 11, recante nuovi provvedimenti in materia di terremoti » (1633)		6483	
« Conversione in legge del Regio decreto- legge 9 maggio 1933, n. 401, che stabilisce il regime doganale dei vini e delle bevande alcoliche originari e provenienti da paesi ammessi al trattamento della Nazione più favorita » (1644)		6484	
« Conversione in legge del Regio decreto- legge 2 marzo 1933, n. 313, riguardante la			chiusura delle operazioni per la sistemazione finanziaria dell'industria marmifera carrarese » (1649) 6485
			« Conversione in legge del Regio decreto- legge 13 aprile 1933, n. 392, concernente la revisione della Convenzione 3 ottobre 1923, ap- provata con Regio decreto 15 ottobre 1923, n. 2366, per la concessione di esercizio della miniera di zinco e di piombo di Raibl, in co- mune di Tarvisio, provincia di Udine » (1650) 6485
			« Conversione in legge del Regio decreto- legge 30 marzo 1933, n. 367, che concede age- volazioni per l'anticipata estinzione con ab- buono dei prestiti cerealicoli ratizzati nelle province pugliesi e lucane » (1653) 6485
			« Conversione in legge del Regio decreto- legge 28 aprile 1933, n. 407, concernente di- sposizioni complementari per i concorsi ban- diti prima dell'entrata in vigore del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che eleva i limiti di età per l'ammissione agli impieghi » (1654) 6485
			« Conversione in legge del Regio decreto- legge 11 maggio 1933, n. 431, che apporta mo- difiche alla legge 23 giugno 1927, n. 1018, sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica » (1655) 6486
			« Conversione in legge del Regio decreto- legge 26 gennaio 1933, n. 59, che modifica il Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, riguardante la costituzione dell'Istituto nazio- nale di previdenza e di credito delle comuni- cazioni » (1656) 6486
			Regolamento del Senato:
			(Discussione della proposta di modificazioni - Doc. CLIII) 6486
			DE VECCHI DI VAL CISMON 6487
			Relazioni:
			(Presentazione) 6488
			Votazione a scrutinio segreto:
			(Risultato) 6489

La seduta è aperta alle ore 16.

MARCELLO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: De Capitani per giorni 4; De Tullio per giorni 8; Nava per giorni 8; Pagliano per giorni 3; Rolandi Ricci per giorni 5; Varisco per giorni 6; Vicini Marco Arturo per giorni 2.

Se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Completamento dell'Acquedotto di Paola a cura e carico dello Stato (somma da stanziare lire 2,000,000) » (N. 1626).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Completamento dell'Acquedotto di Paola a cura e carico dello Stato (somma da stanziare lire 2.000.000) ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È autorizzata l'esecuzione a cura ed a carico dello Stato delle opere di completamento dell'acquedotto di Paola per l'importo massimo di lire 2.000.000.

Alla spesa predetta il Ministero dei lavori pubblici farà fronte coi fondi autorizzati con la legge 6 giugno 1932, n. 580 e con il Regio decreto 18 giugno 1932, n. 756.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 825,000 per i lavori occorrenti a garantire la stabilità del nuovo

grande magazzino, sito sulla banchina "Palazzo" della stazione marittima di Venezia ». (N. 1627).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 825.000 per i lavori occorrenti a garantire la stabilità del nuovo grande magazzino, sito sulla banchina "Palazzo" della stazione marittima di Venezia ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*, legge lo Stampato N. 1627.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata, sui fondi di cui al Regio decreto-legge 3 marzo 1924, n. 288, la spesa di lire 825.000 per i lavori di rafforzamento del nuovo grande magazzino « F » nel porto di Venezia.

(Approvato).

Art. 2.

Il ministro delle finanze è autorizzato a provvedere con proprio decreto alla iscrizione della suddetta somma nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1932-33, riducendo di pari importo i fondi stanziati nel bilancio del Ministero delle finanze in applicazione dell'articolo 5 del citato Regio decreto-legge 3 marzo 1924, n. 288.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Finanziamento delle opere occorrenti pel completamento dell'autocamionale Genova-Serravalle Scrivia, nonchè per la sistemazione delle strade statali ivi affluenti » (N. 1640).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Finanzia-

mento delle opere occorrenti pel completamento dell'autocamionale Genova-Serravalle Scrivia, nonchè per la sistemazione delle strade statali ivi affluenti ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1640.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la prosecuzione della costruzione, a cura diretta dello Stato, della strada autocamionale fra Genova-Serravalle Scrivia.

(Approvato).

Art. 2.

La strada provinciale Chivasso-Crescentino-Casale è classificata tra le strade statali e prenderà il n. 31-bis e la denominazione « del Monferrato ».

(Approvato).

Art. 3.

È autorizzata l'esecuzione dei seguenti lavori:

1° completamento della sistemazione della strada statale dei Giovi n. 35 (tronco da Serravalle-Scrivia per Tortona-Casteggio-Pavia-Milano con la diramazione Serravalle-Spinetta);

2° completamento della sistemazione della strada statale Padana Inferiore n. 10 (tronco Spinetta-Alessandria-Asti-Torino);

3° nuova sistemazione della strada statale del Monferrato n. 31 (tronco Vercelli-Alessandria);

4° sistemazione della nuova strada statale del Monferrato n. 31-bis (tronco Chivasso-Crescentino-Casale).

(Approvato).

Art. 4.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al Tesoro dello Stato, sui fondi da

essa amministrati, ivi compresi quelli degli Istituti di previdenza, di cui ha la gestione, una seconda anticipazione di lire 100.000.000 per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli 1 e 3.

La somministrazione sarà fatta dalla Cassa depositi e prestiti, a rate, a decorrere dal 1° gennaio 1934 su richiesta del ministro delle finanze in relazione ai fabbisogni compilati dal Ministero dei lavori pubblici, e versata con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

La somma come sopra anticipata dovrà ammortizzarsi, a decorrere dal 1° luglio 1934, in 10 annualità comprensive della quota di capitale e dei relativi interessi nella ragione del 5,50 per cento da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti entro il 30 giugno di ogni anno.

Tali annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze a decorrere dall'esercizio 1934-35.

Sulle somme corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti prima che abbia inizio l'ammortamento dell'anticipazione, verranno trattenuti gli interessi nella predetta misura del 5,50 per cento dal giorno della somministrazione al 30 giugno successivo, mentre sulle somministrazioni che verranno eseguite dopo iniziato l'ammortamento dell'anticipazione, decorreranno gli interessi del 5,50 per cento a debito della Cassa depositi e prestiti e verranno portati in diminuzione dell'annualità dovuta per l'anno successivo.

(Approvato).

Art. 5.

Il ministro delle finanze, su richiesta del ministro dei lavori pubblici, provvederà con propri decreti ad inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, le somme occorrenti pel pagamento dei lavori autorizzati col presente decreto, nonchè alle altre necessarie variazioni di bilancio.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Costituzione dell'Ente Radiorurale » (N. 1662).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Costituzione dell'Ente Radiorurale ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1662.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È costituito l'« Ente Radiorurale » con sede in Roma.

(Approvato).

Art. 2.

Scopo dell'Ente è la diffusione della radiofonia nelle campagne, al fine di contribuire alla elevazione morale e culturale delle popolazioni rurali.

(Approvato).

Art. 3.

All'Ente è affidata la vendita degli apparecchi radioriceventi e delle loro parti per le scuole ed altri luoghi pubblici dei comuni rurali e frazioni rurali dei comuni.

(Approvato).

Art. 4.

L'Ente è retto da una Commissione di nove membri, nominata dal ministro delle comunicazioni, sentito il ministro dell'educazione nazionale e quello dell'agricoltura e foreste. Di tale Commissione faranno parte anche un rappresentante del Ministero delle finanze, un rappresentante del Ministero delle comunicazioni, un rappresentante del Ministero della educazione nazionale, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste ed un rap-

presentante dell'Ente italiano audizioni radiofoniche (E. I. A. R.).

(Approvato).

Art. 5.

Il presidente dell'Ente, ed il segretario, che potrà essere scelto all'infuori della Commissione, saranno designati dal ministro delle comunicazioni.

Il presidente rappresenterà l'Ente, potrà avere speciali incarichi dalla Commissione e ne presiederà le riunioni.

La Commissione nominerà una Giunta esecutiva per gli affari di ordinaria Amministrazione, e per il proprio funzionamento l'Ente disporrà del contributo annuo di lire 380.000, che graverà sul bilancio del Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi), con designazione in apposito capitolo, che sarà amministrato dalla Direzione generale predetta.

(Approvato).

Art. 6.

L'opera dei componenti la Commissione verrà prestata senza titolo a compenso.

(Approvato).

Art. 7.

La Commissione, per il tramite del Ministero delle comunicazioni, si accorderà con l'Ente italiano audizioni radiofoniche per le trasmissioni speciali da farsi, e coi fabbricanti per quanto riguarda gli apparecchi necessari.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Rettifica del confine fra i comuni di Galeata e di Civitella di Romagna (Forlì) » (N. 1666).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Rettifica del confine fra i comuni di Galeata e di Civitella di Romagna (Forlì) ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*, legge lo Stampato N. 1666.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il confine fra i comuni di Galeata e di Civitella di Romagna è rettificato in conformità della pianta planimetrica annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad emettere tutti i provvedimenti occorrenti per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 323, portante modificazioni al piano finanziario della legge sulla bonifica integrale » (N. 1622).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1933 n. 323, portante modificazioni al piano finanziario della legge sulla bonifica integrale ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 323, recante modificazioni al piano finanziario della legge sulla bonifica integrale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, concernente la disciplina dei rapporti fra l'Opera nazionale per i combattenti ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste » (N. 1629).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, concernente la disciplina dei rapporti fra l'Opera Nazionale per i Combattenti ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, concernente la disciplina dei rapporti fra l'Opera Nazionale per i Combattenti ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, recante nuovi provvedimenti in materia di terremoti » (N. 1633).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, recante nuovi provvedimenti in materia di terremoti ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, recante nuovi provvedimenti in materia di terremoti, con le seguenti modificazioni:

All'ultimo comma dell'articolo 4, sono aggiunte le parole: « a meno che non si tratti del condominio fra coeredi ».

All'articolo 5, è sostituito il seguente:

Per i diritti a mutuo pervenuti ai richiedenti a titolo oneroso, nei casi contemplati dalla legge, il contributo dello Stato sarà corrisposto nella misura risultante dal quadruplo o dal doppio del prezzo di acquisto, desunto dai relativi contratti registrati, a seconda che la data di acquisto sia anteriore o posteriore al 17 maggio 1920.

Per i lavori da eseguire di cui all'articolo 1, il contributo come sopra determinato, non potrà, però, essere maggiore di quello calcolato con le norme dell'articolo stesso, nè minore del 15 per cento di tale contributo; e per i lavori di cui all'articolo 3, 1º comma, non potrà essere maggiore di quello risultante dall'applicazione delle norme in vigore fino alla pubblicazione del presente decreto, nè inferiore a quello risultante dall'applicazione delle norme di cui al precedente articolo 1.

Le disposizioni dei precedenti comma non si applicano ai lavori di cui all'articolo 3, 1º comma, quando le relative domande risultino al 2 febbraio 1933 deliberate dal Comitato interministeriale o dagli Istituti mutuanti, o definite dalle Intendenze di finanza col riconoscimento del contributo.

All'articolo 7, secondo comma, alle parole: « entro 30 giorni », sono sostituite: « entro 60 giorni ».

All'articolo 9, è aggiunto il seguente comma:

Nei preventivi di spesa potrà essere anche compreso il costo dell'area acquistata anteriormente al 2 febbraio 1933, con contratto registrato non oltre il 22 febbraio successivo.

All'articolo 13, è sostituito il seguente:

Le disposizioni del presente decreto non si applicano per la corresponsione dei contributi riconosciuti o da riconoscere a favore della Unione edilizia nazionale, nonchè a favore dei danneggiati diretti, quando risultino avere un diritto a mutuo non superiore a lire 20.000, ed un reddito non superiore a lire 2000, accertati con le norme vigenti alla data di riconoscimento del contributo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1933, n. 401, che stabilisce il regime doganale dei vini e delle bevande alcoliche originari e provenienti da paesi ammessi al trattamento della Nazione più favorita » (Numero 1644).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1933, n. 401, che stabilisce il regime doganale dei vini e delle bevande alcoliche originari e provenienti da paesi ammessi al trattamento della Nazione più favorita ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 maggio 1933, n. 401, concernente il regime doganale dei vini e delle bevande alcoliche originari e provenienti da paesi ammessi al trattamento della Nazione più favorita.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
 • Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 313, riguardante la chiusura delle operazioni per la sistemazione finanziaria dell'industria marmifera carrarese » (N. 1649).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 313, riguardante la chiusura delle operazioni per la sistemazione finanziaria dell'industria marmifera carrarese ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 313, concernente la chiusura delle operazioni per la sistemazione finanziaria dell'industria marmifera carrarese.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
 « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 aprile 1933, n. 392, concernente la revisione della Convenzione 3 ottobre 1923, approvata con Regio decreto 15 ottobre 1923, n. 2366, per la concessione di esercizio della miniera di zinco e di piombo di Raibl, in comune di Tarvisio, provincia di Udine » (N. 1650).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 aprile 1933, n. 392, concernente la revisione della Convenzione 3 ottobre 1923, approvata con Regio decreto 15 ottobre 1923, n. 2366, per la concessione di esercizio della miniera di zinco e di piombo di Raibl, in comune di Tarvisio, provincia di Udine ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 aprile 1933, n. 392, concernente la revisione della Convenzione 3 ottobre 1923, approvata con Regio decreto 15 ottobre 1923, numero 2366, per la concessione di esercizio della miniera di zinco e di piombo di Raibl, in comune di Tarvisio, provincia di Udine.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
 • Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 367, che concede agevolazioni per l'anticipata estinzione con abbuono dei prestiti cerealicoli ratizzati nelle provincie pugliesi e lucane » (N. 1653).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 367, che concede agevolazioni per l'anticipata estinzione con abbuono dei prestiti cerealicoli ratizzati nelle provincie pugliesi e lucane ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 367, che concede agevolazioni per l'anticipata estinzione con abbuono dei prestiti cerealicoli ratizzati nelle provincie pugliesi e lucane.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
 « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1933, n. 407, concernente disposizioni complementari per i concorsi banditi prima del-

l'entrata in vigore del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che eleva i limiti di età per l'ammissione agli impieghi » (N. 1654).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1933 n. 407, concernente disposizioni complementari per i concorsi banditi prima dell'entrata in vigore del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che eleva i limiti di età per l'ammissione agli impieghi ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 aprile 1933, n. 407, concernente disposizioni complementari per i concorsi banditi prima dell'entrata in vigore del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che eleva i limiti di età per l'ammissione agli impieghi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1933, n. 431, che apporta modifiche alla legge 23 giugno 1927, n. 1018, sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia Aeronautica » (N. 1655).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1933, n. 431, che apporta modifiche alla legge 23 giugno 1927, n. 1018, sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 maggio 1933, n. 431, che apporta modifiche

alla legge 23 giugno 1927, n. 1018, sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia Aeronautica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 59, che modifica il Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, riguardante la costituzione dell'Istituto nazionale di previdenza e di credito delle comunicazioni » (N. 1656).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 59, che modifica il Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, riguardante la costituzione dell'Istituto nazionale di previdenza e di credito delle comunicazioni ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 59, che modifica il Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, riguardante la costituzione dell'Istituto nazionale di previdenza e di credito delle comunicazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Modificazioni
al Regolamento del Senato (Doc. CLIII).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di « Modificazioni al Regolamento del Senato ».

Dichiaro aperta la discussione generale sul testo proposto dalla Commissione.

DE VECCHI DI VAL CISMON. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VECCHI DI VAL CISMON. Onorevoli colleghi, il 29 marzo di quest'anno, anno XI, il Senato ha approvato una proposta di modifica al nostro regolamento, intesa a sopprimere il sistema del voto limitato nelle nomine interne.

La proposta portava per prima la mia firma, apposta ad evidenza nella mia qualità di Presidente dell'Unione fascista del Senato.

Il camerata Crispolti, parlando in quella occasione sull'argomento, ha espresso il desiderio, che suonava anche augurio e consiglio, che si provvedesse presto a reintegrare il metodo statutario della nomina del Presidente e dei Vice presidenti della nostra assemblea senza designazione di sorta da parte del Senato.

Egli ha interpretato allora egregiamente lo spirito del Regime e prevenuta, probabilmente senza conoscerla, la notizia di quella che era già, in sede di Partito, una deliberazione presa. È infatti chiaro, come, almeno a decennale celebrato e superato, la Rivoluzione fascista, camminando, debba fare tempestivamente sparire da tutti i patrii istituti, il Nostro altissimo compreso, quanto evidentemente contrasta con lo spirito unitario, col rafforzamento del potere esecutivo, con la rinnovata impostazione dello Stato forte.

I vivi consensi che in quella occasione il camerata Crispolti raccolse, dimostrarono, se ve ne fosse stato bisogno, quanta aderenza abbia il Senato allo spirito nuovo che anima ormai tutto il popolo italiano, fervidamente legato con aperto cuore al Regime e al suo grande Capo.

Nel caso del quale v'intrattengo, per una felicissima coincidenza, il nuovo si lega mirabilmente con l'antico. Si tratta di restituire perfetta integrità ad una delle disposizioni della Carta fondamentale dello Stato, violata nella sostanza da un provvedimento che era stato preso in quell'atmosfera torbida, arroventata, gravida di disfacimento del luglio 1919, che noi fascisti, che noi squadristi, fieramente ricordiamo perchè, dopo Vittorio Veneto, ci trovò ancora una volta con le armi in pugno su due fronti: contro un governo che

mi risparmio di definire, e contro la marea rossa che montava. Il non aver ceduto di un unghia allora, come era quotidiano comando del Duce ai suoi fedeli, penso che possa dare oggi titolo sufficiente a consigliare di cancellare le vestigia dei cedimenti di quel tempo, che non furono certamente lodevoli.

La proposta che vi ho fatta ritorna dunque allo Statuto; ritorna all'origine gloriosa del Senato, alle provvidenze di quello Stato forte che fu certamente nella storia la base necessaria e fondamentale dell'unità ritrovata per l'Italia. Il Senato riafferma, con l'atto di rispetto alla Corona che oggi compie, quella sua essenziale funzione di presidio incrollabile della dinastia di Savoia... (*Il Presidente ed i senatori, in piedi, applaudono lungamente*)... che è certamente la più alta delle sue glorie, le quali tuttavia non sono nè piccole nè poche.

Il Partito fascista, la Rivoluzione che in mezzo a voi, onorevoli colleghi, ho l'onore di rappresentare, non può in nessun modo lasciare in angolo morto simili relitti di un passato così triste. Ovunque se ne trovino, è certo che la Rivoluzione non deve esitare a cancellarli. Ma grande è il compiacimento quando, come oggi, si può provvedere a restaurare la perfetta dignità delle cose sacre.

D'altra parte il Senato, sopprimendo, come sta per fare, la formula ambigua e assolutamente insincera dell'articolo 3 del suo regolamento, che era stato contaminato, adotta un sistema che, come ben diceva il camerata Crispolti, è certamente « il più sincero e il più decoroso anche per noi ».

Sarebbe quanto meno superfluo, dopo di averne esposti i criteri informativi, illustrare la struttura, assai semplice invero, della riforma. La relazione della Commissione è del resto chiarissima, e anche quella mia, modesta, non fosse altro che per la facilità assoluta della materia, credo che sia altrettanto chiara. Il confronto fra i due testi rende inutile ogni altro esame. Anche la modifica, che è stata introdotta in sede di Commissione, è da me perfettamente accettata; anzi mi pare che migliori il testo.

L'importanza, onorevoli colleghi e camerati, è tutta nella ritrovata e non più violata armonia tra il regolamento del Senato e la norma e lo spirito dello Statuto del Regno. Ma l'atto

che noi compiamo, come ho accennato e come voi avete sottolineato così chiaramente col vostro applauso, mira ancora più in alto; mira, cioè, alla perfetta rispondenza tra la Rivoluzione fascista e la Rivoluzione del Risorgimento, allorquando si tratta di volere sostanzialmente lo Stato forte e soprattutto quando si tratta di compiere un atto di devozione, sia con le leggi, sia — se Dio lo voglia — col nostro sangue, alla millenaria italianissima Dinastia di Savoia, al nostro Re. (*Vivissimi e generali applausi, grida ripetute di « Viva il Re! », « Viva Casa Savoia! »*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

L'onorevole senatore proponente ha dichiarato di consentire nelle proposte di modificazioni presentate dalla Commissione. Procederemo perciò alla discussione degli articoli secondo il testo proposto dalla Commissione. Ne do lettura:

Art. 2.

All'apertura della prima adunanza di ciascuna Sessione, il Presidente invita i sei senatori più giovani presenti ad adempiere le funzioni di Segretari provvisori.

(Approvato).

Art. 3.

Il Senato procede successivamente alle votazioni per la nomina di due Questori e di sei Segretari.

Tali votazioni si fanno a mezzo di schede. Lo spoglio delle schede stesse è compiuto subito dopo la votazione da nove scrutatori estratti a sorte tra i presenti. La presenza di almeno sei scrutatori è necessaria per la validità di tale operazione.

(Approvato).

Art. 4.

Si intendono nominati i senatori che al primo scrutinio ottengano maggior numero di voti, purchè raggiungano il quarto dei votanti. Per quelli non eletti al primo scrutinio, si pro-

cede al ballottaggio, osservando le disposizioni degli articoli... e seguenti.

Nel caso di votazione per un solo membro, è eletto a primo scrutinio chi abbia raggiunto la metà più uno dei voti. In caso diverso si procede al ballottaggio.

A parità di voti è eletto il senatore più anziano di convalidazione; se anche le anzianità sono eguali il maggiore di età.

Le schede che contengono un numero maggiore di voti di quello stabilito sono valide soltanto per i primi sino a concorrenza del numero dei posti per i quali è indetta la votazione.

Le schede nulle o bianche sono computate nel numero dei voti.

Le stesse norme valgono nei casi di nomine suppletive a posti di Questore e di Segretario. (Approvato).

Questa proposta di modificazioni al regolamento del Senato sarà poi votata a scrutinio segreto.

Chiedo al Senato di essere autorizzato a coordinare i rimanenti articoli del Regolamento con le modificazioni oggi approvate.

Chi approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione della proposta di modificazioni al regolamento del Senato, testè approvata per alzata e seduta, nonchè alla votazione dei disegni di legge rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Poggi Tito, Bevione, Fedele, Biscaretti Guido e Conti a presentare alcune relazioni.

POGGI TITO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Disciplina della vendita delle paste alimentari (1670).

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1º GIUGNO 1933

BEVIONE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Rivalutazione dei contratti di assicurazione sulla vita stipulati da cittadini delle nuove provincie con società germaniche (1292). — *(Iniziato in Senato).*

FEDELE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Espropriazione dei fabbricati soprastanti gli avanzi del Teatro Romano di Benevento (1610).

BISCARETTI GUIDO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Varianti al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914 (1624).

CONTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1929-30 (1663).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Poggi Tito, Bevione, Fedele, Biscaretti Guido e Conti della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Albricci, Ancona, Antona Traversi, Arlotta, Asinari di Bernezzo.

Baccelli, Bastianelli, Bazan, Bergamini, Berio, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bollati, Bongiovanni, Bonin Longare, Bonzani, Borletti, Borsarelli, Brugi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Caccianiga, Canevari, Casanuova, Casertano, Cassis, Cattaneo, Cavazzoni, Caviglia, Cellesia, Cesareo, Chimienti, Cian, Cippico, Cirmeni, Conci, Concini, Conti, Cornaggia, Cremonesi, Crispolti, Crispo Moncada, Croce.

Daliolio Alberto, Dallolio Alfredo, De Martino, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Bagno, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Terranova, Di Vico, Durante.

Facchinetti, Faelli, Faggella, Falcioni, Fara, Ferrari, Fracassi.

Galimberti, Gallenga, Gallina, Garofalo, Gasparini, Gatti Girolamo, Gonzaga, Grazioli, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Fabio.

Imperiali.

Joele.

Lagasi, Longhi, Lucioli, Lustig.

Malagodi, Mambretti, Manfroni, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Mazzucco, Messedaglia, Miari de Cumani, Milano Franco d'Aragona, Montresor, Mori, Morrone, Mosconi.

Niccolini Eugenio, Nomis di Cossilla, Nuvoioni.

Pais, Pecori Giraldi, Perla, Pestalozza, Pironi, Pitacco, Porro, Prampolini, Pujia.

Quartieri.

Raimondi, Rava, Reggio, Ricci Corrado, Romeo, Romeo delle Torrazze, Rota Francesco, Rota Giuseppe.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sandrini, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja Antonio, Sechi, Segrè Sartorio, Silj, Simonetta, Sinibaldi, Sirianni, Sitta, Supino.

Tamborino, Thaon di Revel, Tofani, Tolomei, Torre.

Vaccari, Venzi, Vigliani, Visconti di Modrone, Volpi.

Zippel, Zoppi.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Completamento dell'Acquedotto di Paola a cura e carico dello Stato (somma da stanziare lire 2.000.000) (1626):

Senatori votanti 145

Favorevoli 137

Contrari 8

Il Senato approva.

Autorizzazione della spesa di lire 825.000 per i lavori occorrenti a garantire la stabilità del nuovo grande magazzino, sito sulla banchina « Palazzo » della stazione marittima di Venezia (1627):

Senatori votanti	145
Favorevoli	140
Contrari	5

Il Senato approva.

Finanziamento delle opere occorrenti pel completamento dell'autocamionale Genova-Serravalle Scrivia, nonchè per la sistemazione delle strade statali ivi affluenti (1640):

Senatori votanti	145
Favorevoli	136
Contrari	9

Il Senato approva.

Costituzione dell'Ente radorurale (1662):

Senatori votanti	145
Favorevoli	135
Contrari	10

Il Senato approva.

Rettifica del confine fra i comuni di Galeata e di Civitella di Romagna (Forlì) (1666):

Senatori votanti	145
Favorevoli	136
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 323, portante modificazioni al piano finanziario della legge sulla bonifica integrale (1622):

Senatori votanti	145
Favorevoli	134
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, concernente la

disciplina dei rapporti fra l'Opera nazionale per i combattenti ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste (1629):

Senatori votanti	145
Favorevoli	134
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, recante nuovi provvedimenti in materia di terremoti (1633):

Senatori votanti	145
Favorevoli	135
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1933, n. 401, che stabilisce il regime doganale dei vini e delle bevande alcoliche originari e provenienti da paesi ammessi al trattamento della Nazione più favorita (1644):

Senatori votanti	145
Favorevoli	136
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 313, riguardante la chiusura delle operazioni per la sistemazione finanziaria dell'industria marmifera carrarese (1649):

Senatori votanti	145
Favorevoli	136
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 aprile 1933, n. 392, concernente la revisione della Convenzione 3 ottobre 1923, approvata con Regio decreto 15 ottobre 1923, n. 2366, per la concessione di esercizio della

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1º GIUGNO 1933

miniera di zinco e di piombo di Raibl, in comune di Tarvisio, provincia di Udine (1650):

Senatori votanti	145
Favorevoli	135
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 367, che concede agevolazioni per l'anticipata estinzione con abbuono dei prestiti cerealicoli ratizzati nelle provincie pugliesi e lucane (1653):

Senatori votanti	145
Favorevoli	135
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1933, n. 407, concernente disposizioni complementari per i concorsi banditi prima dell'entrata in vigore del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che eleva i limiti di età per l'ammissione agli impieghi (1654):

Senatori votanti	145
Favorevoli	135
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1933, n. 431, che apporta modifiche alla legge 23 giugno 1927, n. 1018, sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica (1655):

Senatori votanti	145
Favorevoli	134
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 59, che modifica il Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, riguardante la costituzione dell'Istituto nazio-

nale di previdenza e di credito delle comunicazioni (1656):

Senatori votanti	145
Favorevoli	136
Contrari	9

Il Senato approva.

Modificazioni al Regolamento del Senato del Regno (*Doc. CLIII*):

Senatori votanti	145
Favorevoli	125
Contrari	20

Il Senato approva.

Comitato segreto.

PRESIDENTE. Domani alle ore 16 il Senato si riunirà in Comitato segreto per discutere sul seguente ordine del giorno:

Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1931 al 30 giugno 1932 (*CL-A Doc.*);

Progetto di bilancio preventivo del Senato per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1933 al 30 giugno 1934 (*CLIV Doc.*).

Alle ore 17, seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Norme per le promozioni nella magistratura (1635);

Modificazione al 1º comma dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, relativo al Capo di Stato Maggiore della Regia marina (1604);

Approvazione degli Accordi in materia di circolazione stradale, stipulati tra l'Italia ed altri Stati, in Ginevra, il 28-30 marzo 1931 (1608);

Espropriazione, restauro e sistemazione della casa ove nacque il Comandante Gabriele d'Annunzio, Principe di Montenevoso, ed ove morì la madre di Lui (1625);

Norme integrative delle disposizioni sul servizio di investigazione politica (1631);

Contributo dello Stato per il funzionamento dell'Istituto di studi romani in Roma (1632);

Revisione delle sentenze emesse dai Tribunali speciali della Tripolitania e Cirenaica (1634);

Ricostituzione del comune di Bottidda (Sassari) 1637);

Approvazione del piano generale di massima regolatore edilizio e di ampliamento della città di Foggia, e del regolamento tecnico per la sua attuazione (1639);

Ampliamento dell'organico della Milizia nazionale della strada (1644);

Conferimento al Governo del Re di speciali poteri per la emanazione del nuovo Testo Unico delle leggi sanitarie (1667);

Approvazione della Convenzione per la marcatura delle uova nel commercio internazionale, firmata a Brusselle, fra l'Italia ed altri Stati, l'11 dicembre 1931 (1672);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1933, n. 281, che approva l'Atto aggiuntivo 7 marzo 1933 per la concessione del tronco di prolungamento Calambrone-Livorno della ferrovia Pisa-Marina di Pisa-Calambrone (1603);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 aprile 1933, n. 366, concernente l'autorizzazione a sistemare alcune questioni pendenti fra il Tesoro dello Stato e l'Istituto di emissione (1647);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 aprile 1933, n. 381, concernente la disciplina della produzione e vendita dei formaggi pecorino e vacchino, del burro e dei suoi succedanei (1651);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 357, recante provvedimenti a favore dei produttori di bozzoli per la campagna bacologica 1933 (1652);

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1636);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1664).

La seduta è tolta (ore 17,35).

PROF. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio dei Resoconti.